

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

**COMUNE DI SAGRADO**

PROVINCIA DI GORIZIA

**VARIANTE N. 1 AL PRGC**

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di  
SAGRADO

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. ANTONIO NONINO

**VAS**

**Rapporto preliminare per la verifica di  
assoggettabilità a VAS**

(Allegato I D.lgs. 152/2006 smi)

serie	versione	data	note	redatto	verificato
-	A	Luglio 2019			
numero d'ordine	n° pratica				
-	-				

**COLLABORATORI:**

Dott. Pian. Patrizia Del Rosso

Arch. Valentina Cainero

**Dott ing. ANTONIO NONINO**

via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE

tel. 0432/294922 - fax. 0432/504507

e-mail [info@gruppo5.net](mailto:info@gruppo5.net)



**GRUPPO 5**

INGEGNERIA  
ARCHITETTURA  
URBANISTICA



## Premessa

Il presente documento viene redatto con il fine di **identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alle previsioni introdotte dalla variante urbanistica n. 1 al P.R.G.C.** vigente del Comune di Sagrado.

Ai sensi dell'Art. 2 - *Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici* – comma 8, della Legge Regionale n. 6/2019, riportante l'art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007:

*“Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”.*

Ai sensi dell'art. 6 (commi 3 e 3 bis) del D.lgs. 152/2006, **in via preliminare all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica** per i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti (che non siano tra quelli individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2) **viene effettuata una verifica della necessità o meno di assoggettare i suddetti piani alla valutazione ambientale strategica.** Tali piani e programmi sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente applicando la procedura di verifica di assoggettabilità indicata dall'art. 12<sup>1</sup> del D.lgs. 152/2006.

Da un'analisi degli elementi a disposizione si è verificato che **le caratteristiche territoriali ed i contenuti della variante** oggetto della presente **non interferiscono con elementi tali da attivare direttamente la procedura di valutazione ambientale strategica** ai sensi del comma 2 dell'art. 6 D.lgs.152/2006 e s.m.i. e **di conseguenza l'iter da seguire per la procedura di valutazione è quello** indicato negli artt. 6 commi 3, 3bis e 12 del D.lgs.152/2006, così come disposto dall'Art. 4 commi 2 e 3<sup>2</sup> della L.R. 16/2008 e Art. 4 della L.R. n. 6 del 2019<sup>3</sup> (che di fatto rimanda all'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, comma 8<sup>4</sup>).

---

<sup>1</sup> Art. 12 D.lgs 152/2006 - Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

<sup>2</sup> Art. 4 – *Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale* **2.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: **a)** le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ;**b)** le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). **3.** Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

<sup>3</sup> Art. 4 *modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione.* 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo> sono sostituite dalle seguenti: <all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>

<sup>4</sup> Art. 63 sexies (*Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici*) 8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna

Pertanto si ritiene che le previsioni della variante n. 1 debbano essere valutate preventivamente negli effetti ambientali attraverso **la procedura di verifica di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006**.

Il presente documento viene redatto nei contenuti dell'allegato I – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12* - alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 così come da s.m.i. del D.lgs. 04/2008, ovvero nei criteri dell'allegato II della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

### **Riferimenti normativi**

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: *“Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*.

A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria.

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono individuati dalla Legge Regionale n. 6/2019 *“Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”* e la L.R. del 5 dicembre 2008, *“Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”*, Art. 4.

Ad integrare la normativa in materia di VAS è intervenuta la D.g.r. 2627 dd. 29.12.2015 *“Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis della L.R. 11/2005 e s.m.i.”*.

La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall'inizio della pianificazione per garantire che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi. La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione, indirizzando verso la sostenibilità e tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo di pianificazione.

La procedura di verifica di assoggettabilità (Art. 12 del D.lgs 152/2006), quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione di una Valutazione Ambientale Strategica (Artt. 13-18 del D.lgs 152/2006) ed è condotta sulla base di un Documento contenente le informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (Allegato II - *Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 2001/42/CE*).

Il documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:

*“1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

*- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*

*- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*

---

selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, - carattere cumulativo degli effetti, - natura transfrontaliera degli effetti, - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,

- dell'utilizzo intensivo del suolo,

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".

Come già anticipato, la procedura di verifica preliminare (Art. 12 del D.lgs 152/2006) permette quindi all'Amministrazione Comunale di valutare se l'intervento possa avere effetti significativi sull'ambiente e, in quel caso, attivare successivamente la procedura di VAS.

## 1. Caratteristiche della variante al Piano

I contenuti della variante urbanistica a cui è assegnato l'identificativo n. 1 al P.R.G.C. sono riconducibili ad alcune modifiche relative alla riclassificazione di alcuni terreni.

Tali interventi sul P.R.G.C. sono inquadrabili entro una variante di livello comunale secondo quanto stabilito dall'Art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e riportato nell'art. 2 della L.R. 6/2019.

### 1.1 in quale misura la variante al piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La variante oggetto di analisi, individuata con il numero progressivo n. 1, intende innanzitutto apportare alcune modifiche alle previsioni azionarie del P.R.G.C. al fine di accogliere alcune richieste di modifica risultate coerenti con gli obiettivi e strategie del vigente P.R.G.C. e con il "livello comunale" della presente variante.

### 1.2 la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le caratteristiche della presente variante non permettono oggettivamente di stabilire, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione degli interventi, se vi sia un'integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale si ritiene che la variante non introduca particolari elementi di criticità per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando di fatto, modifiche tali da incidere significativamente sui livelli di qualità ambientale.

La valutazione degli effetti permetterà di valutare la compatibilità ambientale delle modifiche prevedendo in tal caso lo stralcio o l'eventuale adozione di forme di mitigazioni qualora si rilevino effetti negativi.

### 1.3 in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Le modifiche oggetto di variante riguardano nello specifico:

N.	DA	A	Motivazione
1	<b>z.t.o. E3</b> – zona di interesse silvo-zootecnico	<b>z.t.o. B1</b> – zona residenziale urbanizzata satura di completamento (e viceversa)	Traslazione della porzione edificabile del lotto.
2	Modifica alla tavola P3 – Categoria di intervento degli edifici nelle zone di interesse storico-ambientale		La richiesta fa riferimento ad un intervento di recupero di un fabbricato in zona omogenea A0. Viene introdotta, nel lotto di pertinenza del fabbricato esistente, una "sagoma limite" con un'altezza di un piano, tale da consentire la realizzazione di un nuovo annesso.
3	<b>z.t.o. B3</b> – zona residenziale a verde degli abitati	<b>z.t.o. B1</b> – zona residenziale urbanizzata	Riclassificazione in zona residenziale B1: non vengono introdotte nuove zone

		satura e di completamento	residenziali ma viene confermata, per alcune aree, la situazione azionativa precedente all'introduzione del PAI. Tali aree, ricadendo all'interno della zona P2 di pericolosità media, erano state stralciate e introdotte in zona agricola.
4	<b>Sede ferroviaria</b> <b>z.t.o. B1</b> – zona residenziale urbanizzata satura di completamento	<b>Viabilità</b> <b>z.t.o. S</b> – zona destinata a servizi e attrezzature collettivi – PR Parcheggi di relazione	Riclassificazione per la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'Asilo Nido.
5	<b>z.t.o. E3</b> – zona di interesse silvo - zootecnico  <b>z.t.o. B1</b> – zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	<b>z.t.o. B1</b> – zona residenziale urbanizzata satura e di completamento <b>z.t.o. B3</b> – zona residenziale a verde degli abitati	La richiesta fa riferimento alla traslazione di un lotto, già previsto edificabile (B1), per circa 18 m, poiché le condizioni orografiche del terreno avrebbero richiesto interventi particolarmente onerosi per la sistemazione al fine dell'edificazione.

Le modifiche proposte nella variante n. 1 ed oggetto di valutazione del presente documento non influenzano piani e programmi sovraordinati in quanto intervengono all'interno dei contenuti strutturali del Piano, ovvero non incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'art.63 bis della L.R. 5/2007.


## 2. Quadro conoscitivo territoriale

### 2.1 Dati ambientali

#### 2.1.1 Qualità delle acque superficiali e pericolosità idraulica

Il principale corso d'acqua che interessa il territorio comunale di Sagrado è il Fiume Isonzo.

Dal punto di vista idraulico, il Comune di Sagrado è ricompreso all'interno del Piano di Assetto idrogeologico P.A.I. del fiume Isonzo che riconosce le classi di pericolosità idraulica in prossimità delle aree poste lungo il fiume.



Le aree con pericolosità media P2, sono localizzate lungo la fascia in corrispondenza del fiume Isonzo a Ovest di Poggio Terzarmata.

#### 2.1.2 Qualità dell'aria

La normativa vigente in materia di qualità dell'aria è rappresentata dal D.Lgs. 155/2010 del 13 agosto 2010, in applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, modificato dal D.lgs 250/2012, il quale definisce le soglie e il rispetto di valori limite di concentrazione in atmosfera degli inquinanti considerati.

In Comune di Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari e Gorizia sono presenti tre centraline dedicate all'analisi della qualità dell'aria e dei principali parametri di inquinanti presenti in atmosfera.

La regione Friuli Venezia Giulia ha avviato a livello regionale, con il supporto di ARPA FVG, una serie di monitoraggi i cui risultati sono raccolti annualmente nella Relazione sulla qualità dell'aria nella Regione Friuli Venezia Giulia, resa disponibile con i dati del 2017, di cui si riportano i principali risultati relativi al Particolato atmosferico PM10, all'Ozono e al Biossido di Azoto.

Particolato atmosferico - PM10 e PM 2,5



Il materiale particolato è monitorato sia nella frazione più grossolana - il PM10, cioè con diametro inferiore ai 10 µm (microm) - sia nella frazione più fina - il PM2.5, cioè con diametro inferiore ai 2,5 µm. Per quanto riguarda il PM10, anche nel corso del 2017 genericamente il valore medio è stato ovunque inferiore al limite di legge, sebbene con una concentrazione maggiore nel Pordenonese, come si osserva ormai da diversi anni. Anche il numero di superamenti giornalieri del PM10 ha rispecchiato l'andamento ormai noto, che in questo caso conferma invece la presenza di valori oltre al limite di legge su un'ampia area della pianura occidentale, grossomodo tra il confine con il Veneto e il Tagliamento, dove le caratteristiche climatiche sono simili a quelle della pianura padana, di cui anche il nostro territorio regionale condivide localmente i problemi. L'area con superamento del limite di legge si estende su una superficie di circa 248 km<sup>2</sup>, coinvolgendo circa 112.000 persone. Le fonti sono sia il riscaldamento domestico, sia il traffico, sia le emissioni industriali.


Per quanto riguarda il PM2.5, esso è rimasto invece al di sotto del limite di legge su tutta la regione e addirittura inferiore al limite di 20 µg/m<sup>3</sup> che entrerà in vigore nel 2020. Anche per il PM2.5 si nota comunque un aumento delle concentrazioni spostandosi da est verso ovest ed in prossimità del confine con il Veneto, presumibilmente sempre per effetto dell'affinità climatica e orogeografica con la Pianura Padana.

Tabella 1.1: Valori limite per la protezione della salute umana PM10 (Allegato XI DLgs 155/10)

INQUINANTE	DENOMINAZIONE	PERIODO DI MEDIAZIONE	VALORE LIMITE
Particolato PM 10	Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana	Media giornaliera, da non superare più di 35 volte per anno civile	50 µg/m <sup>3</sup>
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annua	40 µg/m <sup>3</sup>

Dai risultati dei monitoraggi eseguiti da ARPA FVG, nel corso del 2016 le aree che hanno superato il limite dei 35 giorni con una concentrazione media del PM10 superiore a 50 µg/m<sup>3</sup> sono localizzate nella fascia occidentale della provincia di Pordenone.

Per il Comune di Sagrado, i superamenti si attestano su valori medio-bassi compresi tra 5 e 15 superamenti/anno.



Fonte: ARPA FVG, Relazione sulla qualità dell'aria nella Regione Friuli Venezia Giulia, anno 2017, Aree di superamento del massimo numero di giorni con media del PM10 superiore a 50 µg/m<sup>3</sup>.

### Ozono - O

L'ozono è un inquinante quasi interamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti antropiche o naturali, ma che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che avvengono in presenza di forte insolazione coinvolgendo, tra gli altri, gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), i composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio.


Tabella 1.2: Valori limite per la protezione della salute umana per l'ozono (Allegato XI DLgs 155/10)

INQUINANTE	DENOMINAZIONE	PERIODO DI MEDIAZIONE	VALORE LIMITE
Ozono	Valore obiettivo per la protezione della salute umana	Media su otto ore massima giornaliera, non più di 2 volte per anno civile come media su tre anni	120 µg/m <sup>3</sup>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile	120 µg/m <sup>3</sup>

	Soglia di informazione	Media oraria	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Soglia di allarme	Media oraria	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Nel corso del 2017 su quasi tutto il territorio regionale i valori di ozono sono stati generalmente elevati e superiori all'obiettivo di legge a lungo termine previsto dalla normativa. Ciò a causa di un significativo apporto di radiazione solare nel periodo estivo superiore a quello osservato nell'anno precedente. Si tratta di un problema che riguarda in generale aree molto ampie del nostro Paese e dell'intera Europa e che richiede pertanto risposte di tipo tecnologico e strutturale coordinate tra i diversi livelli di governo. La nostra Regione è peraltro da tempo attenta alla gestione degli episodi acuti di inquinamento attraverso indicazioni di comportamento alla popolazione.

Per la maggior parte del territorio comunale la concentrazione media massima giornaliera calcolata su 8 ore, risulta compresa nella fascia medio-alta tra 50 e 75 superamenti rispetto alla soglia limite pari a 25 superamenti/anno, eccetto una piccola porzione di territorio, ad ovest, ove i superamenti registrati sono compresi nella fascia media 25-50.



Distribuzione spaziale del numero di superamenti giornalieri della concentrazione di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di ozono, calcolata su otto ore, per l'anno 2017. Il limite di 25 superamenti giornalieri è riportato a titolo indicativo, in quanto il valore normato deve essere riferito ad una media su 3 anni.

Distribuzione spaziale del numero di superamenti di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media massima giornaliera calcolata su un arco di otto ore per l'ozono per l'anno 2017.

ARPA FVG, Relazione sulla qualità dell'aria nella Regione Friuli Venezia Giulia, anno 2017

### Biossido di azoto

Per quanto riguarda il biossido di azoto, per effetto dei miglioramenti tecnologici che ci sono stati negli anni, sia la concentrazione media annua che le concentrazioni medie orarie sono rimaste al di sotto delle soglie di legge, come accade oramai da diversi anni.

### Monossido di carbonio

Per quanto riguarda il monossido di carbonio, anche nel corso del 2017 si sono osservate in generale concentrazioni molto basse, analogamente agli anni precedenti. I valori più elevati si riscontrano solo in aree caratterizzate da un maggior flusso veicolare e nei pressi di alcune circoscritte aree industriali.

### Biossido di zolfo

Questo inquinante da diversi anni presenta concentrazioni molto basse su tutta la regione ad eccezione di alcune aree nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola (Trieste), dove comunque sono rispettati i limiti di legge.

### Benzene

Quasi tutte le postazioni di misura rimangono abbondantemente inferiori al limite di legge. I valori maggiori si osservano nei pressi delle zone maggiormente trafficate del territorio regionale e nelle vicinanze dello stabilimento siderurgico di Servola (Trieste).

### Benzo(a)pirene

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene, nel complesso la situazione risulta sostanzialmente invariata rispetto a quanto osservato nel 2016 e negli anni precedenti, con valori inferiori al limite - ma prossimi allo stesso – su quasi tutta la pianura della regione e nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola. La presenza diffusa di questo inquinante, unitamente a sofisticati approfondimenti analitici condotti da Arpa, fanno ritenere che, in assenza di sorgenti puntuali come avviene nel caso della pianura friulana e delle aree urbane dell'Udinese e del Pordenonese, le concentrazioni prossime ai limiti siano da imputare in particolare all'uso diffuso della legna come combustibile domestico, soprattutto se a ciocchi e in impianti obsoleti.

### Metalli pesanti

Per quanto riguarda i metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo), tutte le valutazioni condotte sino ad ora da Arpa confermano che questi inquinanti sono al di sotto della più cautelativa soglia di valutazione inferiore, ovvero quella soglia cautelativa per la quale non sarebbe neppure necessario il monitoraggio continuativo<sup>5</sup>.


## **2.1.3 Produzione di rifiuti**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sagrado è affidato alla società ISA Isontina Ambiente. Di seguito si riportano i dati relativi al I semestre 2018 per la produzione di rifiuti urbani per il territorio comunale, contenuti all'interno del Catasto dei Rifiuti ed elaborati da ARPA FVG per l'intera Regione. Il comune di Sagrado al 2017 è un comune virtuoso registrando una percentuale pari al 71,62% per la raccolta differenziata e 54,04 Kg di rifiuti indifferenziati procapite.

---

<sup>5</sup> Relazione ARPA FVG 2017

Sagrado



Comune	CER	Popolazione	INDICATORI													
			Totale RU (t)	Indifferenziati (t)	Differenzia ti (t)	RD (%)	RU (Kg/ab)	Carta (Kg/ab)	Legno (Kg/ab)	Metallo (Kg/ab)	Organico (Kg/ab)	Plastica (Kg/ab)	RAEE (Kg/ab)	Verde (Kg/ab)	Vetro (Kg/ab)	Indifferenziato (kg/ab)
Ronchi dei Legionari		11971	#####	842,120000	#####	72,23%	253,36187	26,31944	11,42929	1,58550	36,24342	,000	3,93209	60,63988	16,57840	70,35
<b>Sagrado</b>		<b>2183</b>	<b>398,176000</b>	<b>117,963000</b>	<b>280,213000</b>	<b>70,37%</b>	<b>182,39853</b>	<b>20,07329</b>	<b>9,20385</b>	<b>2,85204</b>	<b>28,55245</b>	<b>1,32799</b>	<b>3,15117</b>	<b>23,15071</b>	<b>16,65735</b>	<b>54,04</b>
San Canzian d'Isonzo		6227	#####	312,310000	830,774000	72,68%	183,56897	22,86815	7,68910	1,78288	30,11884	,000	4,07676	27,59595	14,54103	50,15
San Floriano del Collio/Števerjan		775	146,112000	40,643000	105,469000	72,18%	188,53161	22,55871	10,53290	2,04645	30,07742	1,51613	3,53677	16,57032	23,64258	52,44
San Lorenzo Isontino		1540	349,376000	79,250000	270,126000	77,32%	226,86753	30,88636	10,73247	2,08701	34,94805	1,53701	3,60974	45,88961	17,16429	51,46

### 3. Ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona

#### 3.1 La naturalità dei luoghi

La naturalità identifica la presenza, estensione, configurazione e funzionalità degli ambienti naturali; rappresenta un indice significativo rispetto al grado di pressioni ambientali che insistono sul territorio e che spesso determinano una riduzione del livello di complessità e integrità strutturale degli ecosistemi.

Di seguito si riporta il risultato di una valutazione della fragilità ecologica effettuata a livello regionale. L'insieme delle carte di base e dei parametri valutativi rappresentano una base indispensabile per la definizione delle linee di assetto generale del territorio, oltre che per la verifica della valenza degli strumenti di tutela del territorio e degli effetti di mutamenti sul territorio.


In particolare, sono state create tre carte della natura a partire da quella relativa agli habitat relative a:

- 1) il valore ecologico, relativo alla tipicità e diffusione delle unità di paesaggio;




- 2) la sensibilità ecologica (o rischio o vulnerabilità), relativa alla capacità di “resistenza” a eventi perturbanti di origine naturale o antropica e di “resilienza”, relativa alla capacità di ritorno ad un punto di equilibrio al termine dell’evento;
- 3) la pressione antropica, relativa all’impatto che esercita l’uomo su un determinato ambiente attraverso le sue attività.

Dalla sovrapposizione di queste si ottiene la carta della fragilità ecologica, come illustrato nella figura.



Fonte: CARTA della NATURA del Friuli Venezia Giulia – Regione FVG, 2007

Si riporta di seguito la carta del Valore Ecologico, basata sulla valutazione della diffusione dei tipi di paesaggio (superficie relativa occupata da ogni tipo di paesaggio in relazione all’intera superficie nazionale) e della loro tipicità (rispetto ad un suo modello ideale).




Come si può vedere dalla figura, la maggior parte del territorio comunale è stato classificato con valore “alto”. Le aree prive di colorazione corrispondono alle aree urbanizzate dei centri abitati e delle zone artigianali e produttive.

## 4. Aspetti Paesaggistici e naturali

### 4.1 Paesaggio

La Regione FVG ha adottato con DGR n. 1774 del 22/09/2017 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale strumento di pianificazione finalizzato alla gestione del territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale.


All'interno del territorio comunale di Sagrado sono presenti diverse aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004: a nord del territorio comunale il fiume Isonzo genera una fascia di rispetto per vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004. Inoltre sono presenti molteplici aree tutelate come foreste e boschi, oltre che zone gravate da usi civici; ciò comporta che numerose aree del territorio siano vincolate paesaggisticamente.



Quadro conoscitivo e parte statutaria del PPR FVG - webgis

### 4.2 Aree naturali e di tutela

Il territorio comunale di Sagrado è direttamente interessato da aree protette a livello comunitario (Rete Natura 2000). Nello specifico, il comune di Sagrado ospita il sito Natura 2000 ZPS "Aree Carsiche della Venezia Giulia" e la Zona Speciale di Conservazione inclusa in una Zona di Protezione Speciale "Carso Triestino e Goriziano". La zona interessata è un piccolo lembo meridionale del territorio comunale a confine con i comuni di Fogliano Redipuglia e Doberdò del Lago.



Inoltre il comune di Sagrado è interessato dall'A.R.I.A. (Area di Rilevante Interesse Ambientale) n. 19 del Fiume Isonzo che comprende una fascia lungo tutto il confine settentrionale del comune.

#### 4.3 Problemi ambientali pertinenti alla variante

Le modifiche previste trovano coerenza all'interno degli obiettivi e strategie fissate all'interno della pianificazione strutturale del comune di Sagrado.

Gli interventi sono confinati all'interno dei limiti di flessibilità individuati dal piano ed in questo senso garantiscono a priori una sostenibilità degli interventi rispetto ad un disegno complessivo di sviluppo individuato nella pianificazione strutturale del territorio.

Effettuando una valutazione dei problemi ambientali imputabili alle modifiche, si ritiene che le previsioni in esse contenute non presentino punti di criticità ambientale di cui si renda necessario un approfondimento.

#### 4.4 La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

### 5. Effetti potenziali della variante

#### 5.1 Individuazione degli effetti significativi

Al fine di strutturare una valutazione dei contenuti della Variante, si procede a raggruppare le previsioni assunte in modo da focalizzare l'esame degli effetti.

Per l'individuazione delle modifiche alla zonizzazione si rimanda all'allegato relativo alla Relazione della Variante n. 1 alla zonizzazione e alle norme di attuazione del P.R.G.C. in cui sono riportate le relative schede.



Al fine di agevolare la valutazione delle 5 modifiche azzonative si propone di seguito una breve e sintetica descrizione dei contenuti delle modifiche previste.

- La modifica n. 1 riguarda la traslazione di una porzione di lotto edificabile (zona B1 residenziale urbanizzata saturo di completamento) in una porzione di lotto poco più a Nord;
- La modifica n. 2 riguarda la rettifica della tavola P3 - *Categoria di intervento degli edifici nelle zone di interesse storico-ambientale*. La richiesta fa riferimento ad un intervento di recupero di un fabbricato in zona omogenea A0. Viene introdotta, nel lotto di pertinenza del fabbricato esistente, una “sagoma limite” con un’altezza di un piano, tale da consentire la realizzazione di un nuovo annesso;
- La modifica n. 3 riguarda la riclassificazione di zona B3 residenziale a verde degli abitati in zona B1 residenziale urbanizzata saturo e di completamento;
- La modifica n. 4 riguarda la riclassificazione di alcune aree poste lungo via del Poligono, nella frazione di Poggio Terza Armata, da sede ferroviaria e zona B1 residenziale urbanizzata saturo e di completamento in Strada e zona S servizi - PR Parcheggi di relazione. Tale modifica è stata accolta per l’eventuale realizzazione di un parcheggio di relazione da mettere a servizio dell’Asilo Nido.
- La modifica n. 5 riguarda la traslazione di un lotto, già previsto edificabile, nella frazione di San Martino del Carso, poco più a Nord.

Considerata la portata delle modifiche, l’individuazione degli effetti conseguenti alle variazioni viene affrontata attraverso la valutazione globale dei possibili effetti che le modifiche possono generare sulle componenti ambientali ed antropiche.

## **5.2 Effetti cumulativi**

La valutazione degli effetti operata nei contenuti dei precedenti punti, non ha evidenziato particolari condizioni di criticità, tali da comportare variazioni che vadano ad alterare significativamente le componenti ambientali indagate, ritenendo che il carattere cumulativo degli impatti sia confinato alla “non sostanzialità” delle modifiche previste.

## **5.3 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Una volta verificata la sostenibilità funzionale delle previsioni è necessario focalizzare l’attenzione sugli eventuali ribaltamenti negativi che le modifiche sono suscettibili di rivestire, in modo da valutare e mitigare futuri potenziali impatti.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella inerente il bilancio delle modifiche da cui poter effettuare dei ragionamenti.

**TAB 1**

N° MODIFICA	Zonizzazione					
	B.1	B.3	E.3	S	viabilità	ferrovia
1 (Rif. TAV. P2.29)	299,29		-299,29			
1 (Rif. TAV. P2.31)	100,29		-100,29			
3 (Rif. TAV. P2.23)	1.943,48	-1.943,48				
4 (Rif. TAV. P2.24)	-234,22			826,28	59,22	-651,28
5 (Rif. TAV. P2.20)	1.215,42	-1.215,42				
6 (Rif. TAV. P2.20)	2.182,41	-2.182,41				
7 (Rif. TAV. P2.29)	185,78	730,81	-916,59			
<b>TOTALI</b>	<b>5.506,67</b>	<b>-5.341,31</b>	<b>-399,58</b>	<b>826,28</b>	<b>59,22</b>	<b>-651,28</b>

**TAB 2**

Zone di PRGC	RIEPILOGO VARIAZIONI SUPERFICI
B.1	5.506,67
B.3	-5.341,31
E.3	-399,58
S	826,28
viabilità	59,22
ferrovia	-651,28

Si tratta di modifiche azzonative puntuali, piuttosto lievi che incidono soprattutto a livello locale, sull'area oggetto di trasformazione, per la previsione di utilizzo e per la loro dimensione.

Le variazioni oggetto di valutazione possono essere quindi analizzate stabilendo i principali effetti ad ogni singola componente ambientale o antropica; tali effetti possono essere causati dalle modifiche apportate alle seguenti componenti:

Componente	Valutazione	Descrizione effetti
Suolo	=	La modifica più rilevante per quanto riguarda la diminuzione di terreno agricolo riguarda la zona precedentemente sottoposta a vincolo di inedificabilità (PAI). Tale modifica però non fa altro che riproporre parzialmente una situazione di fatto esistente precedente al recepimento del PAI.  Per tale motivo, vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.
Risorse idriche	=	La variante non introduce nuove previsioni tali da incidere significativamente sulla risorsa acqua sia in termini di approvvigionamento che di smaltimento.  Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.
Qualità dell'aria	=	Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli atmosferici.
Produzione di rifiuti	=	Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento della produzione di rifiuti.

Biodiversità	=	La portata delle modifiche introdotte non sono tali da individuare specifiche criticità dal punto di vista della biodiversità.
Paesaggio e patr. culturale	=	Il territorio comunale è connotato da aree a riconosciuta valenza paesaggistica e caratterizzato da un contesto che nella sua interezza ha una significativa bellezza. Le modifiche, in tal senso, non introducono previsioni che possano configurarsi come elementi detrattori del paesaggio. Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.
Rumore	=	Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli acustici, o previsioni che possano creare delle condizioni di criticità.
Popolazione	=	La variante non introduce previsioni che vadano ad incidere sui principali fattori di interferenza della salute umana.
Traffico e viabilità	=	Le modifiche introdotte con la presente variante non vanno a generare flussi di traffico o modifiche a livello infrastrutturale tali da interferire con la rete generale e/o locale.
Economia	=	Le modifiche non introducono previsioni che vanno ad incidere in modo significativo sulla sfera economica.

### 5.3.1 Carattere cumulativo degli impatti

Le previsioni individuate con la presente variante possono ritenersi di portata irrilevante per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti.

## 5.4 Caratteristiche degli effetti

### 5.4.1 Natura transfrontaliera degli impatti

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto nelle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la natura transfrontaliera degli effetti connessi a piani e programmi.

Affrontare una valutazione su detta questione a livello di dettaglio territoriale della variante risulta difficoltoso sia nei termini dei contenuti da sviluppare, sia nei termini dei risultati attesi dal processo di verifica.

Da un'analisi dello scenario di sviluppo connesso alle modifiche inserite nella variante n. 1, si sostiene che gli interventi consentiti non provochino impatti di natura transfrontaliera tali da introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali dell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine.

Le modifiche si intendono confinate alle aree su cui insistono le previsioni, ed in tal senso, l'assenza di nuove aree o direttrici di espansione del comparto residenziale, precludono l'insorgere di effetti a larga scala.

### 5.4.2 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Sulla scorta delle valutazioni affrontate nel capitolo precedente, le modifiche apportate non sono tali da generare effetti significativi per la salute umana e per l'ambiente, ovvero, non si rendono necessarie ulteriori analisi o approfondimenti per escludere tali condizioni di rischio.

In generale, eventuali effetti provocati dalle modifiche apportate con la variante, non avranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato.

Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico previsioni tali da considerarsi significative per la salute umana o per l'ambiente.

#### **5.4.3 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)**

Gli effetti individuati nei capitoli precedenti del presente documento, hanno permesso di stabilire l'entità e la significatività di ciascuna modifica rispetto alle principali componenti indagate.

In tal senso si può confermare che l'entità e l'estensione nello spazio sono circoscritte, sostanzialmente, alla localizzazione puntuale di ciascuna modifica e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.

#### **5.4.4 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**

Per zone ad alto valore e vulnerabilità, si intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

La variante non introduce nuovi o ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili o di valore, che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo intensivo del suolo.

Per quanto concerne il patrimonio culturale non si segnalano edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 oggetto di modifica. Il vincolo dato dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004 interessa le aree all'interno della fascia di rispetto fluviale di 150 m del fiume Isonzo.

#### **5.4.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

Le modifiche introdotte con la variante non sono tali da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale, in quanto intervengono in contesti già antropizzati e privi di particolari problematiche dal punto di vista della vulnerabilità ambientale.

#### **5.4.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

Vista la portata delle modifiche della variante n. 1 e della loro distanza di localizzazione rispetto al territorio tutelato, si esclude che esse possano generare interferenze con esso.

### **6. Conclusioni**

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alle modifiche in questione, si ritiene che le previsioni introdotte con la variante n. 1 al Piano regolatore comunale vigente dal punto di vista programmatico non influenzino altri Piani o Programmi, ovvero, costituiscano quadro di riferimento per la pianificazione attuativa.

Dal punto di vista ambientale, gli effetti delle trasformazioni potenziali non risultano significativi in relazione alla probabilità, durata, frequenza, reversibilità e in considerazione dell'entità dei medesimi e le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali effetti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica.

In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l'assenza di effetti significativi sull'ambiente, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli Artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Udine, 08/07/2019

Il tecnico incaricato

ing. Antonio Nonino